REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/74 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1974

relativo alla concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da pasto oggetto di un contratto di magazzinaggio concluso durante la campagna viticola 1973/1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74 (2), in particolare gli articoli 6 bis e 35,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/70 prevede la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine ; che, con regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3411/73 (4), sono state stabilite le modalità per la conclusione di tali contratti ; che i quantitativi di vini da pasto oggetto di contratti di magazzinaggio sono attualmente superiori a quelli normalmente registrati in quest'epoca dell'anno ; che ciò è dovuto al fatto che le vendite durante la campagna viticola sono rimaste inferiori alle disponibilità all'inizio della campagna ;

considerando che detti quantitativi sono immagazzinati in recipienti che potranno essere necessari per l'immagazzinamento del prossimo raccolto ;

considerando che, affinché i produttori possano immagazzinare il prossimo raccolto in condizioni normali, è necessario accordare, sulla base di una distanza massima di trasporto, un aiuto per il ricollocamento del vino da pasto ;

considerando che la predetta misura deve trovare applicazione soltanto nei casi in cui sia economicamente giustificata e che è quindi opportuno considerare soltanto i contratti di magazzinaggio conclusi in un periodo determinato ; che, ai fini di una regolare esecuzione della misura, è inoltre necessario emanare disposizioni in merito al tipo di trasporto e all'epoca di presentazione della domanda di aiuto ;

considerando che, tenuto conto della brevità dei termini per l'attuazione amministrativa della misura e del fatto che sovente i quantitativi in causa sono limitati e i costi di trasporto modesti rispetto ai costi globali, è opportuno fissare forfettariamente l'importo dell'aiuto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i vini da pasto per i quali è stato concluso durante la campagna viticola 1973/1974 un contratto di magazzinaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1437/70, può essere concesso su domanda, alle condizioni stabilite all'articolo 2, un aiuto per il ricollocamento in un'altra località o all'interno di una località o in un altro luogo di magazzinaggio appartenente a terzi.

Articolo 2

L'aiuto viene concesso soltanto a condizione che :

— la distanza di trasporto non superi 150 km,

— i relativi contratti di magazzinaggio siano stati conclusi prima del 31 agosto 1974 e scadano dopo il 15 ottobre 1974 ad eccezione dei contratti di magazzinaggio a lungo termine,

— il vino sia stato trasportato verso il nuovo luogo di magazzinaggio prima del 15 settembre 1974 e il trasporto sia stato effettuato con uno o più veicoli,

— le domande di concessione dell'aiuto siano state presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato prima del 31 agosto 1974.

Articolo 3

L'importo dell'aiuto ammonta a 0,95 u.c./hl per tutti i vini da pasto.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti utili per garantire i necessari controlli ; essi accertano in particolare che il ricollocamento di un vino da pasto abbia avuto effettivamente luogo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre 1974, i quantitativi per i quali è stato concesso l'aiuto al ricollocamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1974.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 16.
(4) GU n. L 349 del 19. 12. 1973, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI